

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30
C/O postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti. Annuo L. 18 - Semestrale L. 10 - Gli abbonamenti non disdetta per lettera un mese prima della scadenza e intendono rinnovarsi per un altro anno.

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per m. q. d. altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1.-; mm. - Finanziari, Necrologi - Concorsi - Aste - Comuni - Atti - Sentenze, ecc. lire 2.50 il m. - Cronaca L. 2.50 il m. - Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g - UDINE - Tel. 9-59.

ANNO XXI - N. 13

UDINE, 20 GIUGNO 1942 - XX

Sped. in abb. postale II. gruppo

FRANCHE PAROLE AGLI ITALIANI

Fiducia nella moneta

A qualcuno, mai come ora, è opportuno indicare questa massima: "chi compera il superfluo dovrà vendere il necessario"; massima che sarà confortata, nel domani di costoro, da una inesorabile e catastrofica esperienza. Il male è che se la falciata dovesse colpire anche gli innocenti sarebbero fatalmente coinvolti e puniti: quindi costoro, le provvide formiche, debbono coadiuvare lo Stato, che vuole difendere il risparmio, nel correggere questi criminosi; i quali, colla loro opera deleteria, oltraggiano e misconoscono il valore dei nostri combattenti, puntano (e molti inconsapevolmente) il coltello anche a sé stessi e tramano sui destini della Patria.

Affondiamo il bisturi nella piaga della "borsa nera", per metterne in luce i rovinosi effetti economici:

1. - nei confronti del cittadino che corre all'investimento;

2. - siccome turba l'andamento del mercato, traslata i danni alla collettività e quindi allo Stato.

Infatti chi ancora è illuminato dal senso economico, prima di atteggiarsi ad un investimento, misura il saggio di impiego del suo capitale; e lo confronta ad altri rendimenti percentuali sempre accettando il più favorevole. Come si afferma, oggi, il mercato non è un esame di convenienza che suggerisce di comprare, ma evidentemente la sfiducia nella moneta: così i pavidi fuggono il risparmio e riparano nei più insensati investimenti; mentre i vampiri, incensati dalla lusinga del guadagno, speculano. E' tale la loro paura, o la loro frenetica sete, che li ha fatti dimentichi di una comune esperienza: quanto più è intensa la domanda di un bene, più alto è il prezzo. Si sa che per effetto della guerra le importazioni subiscono una brusca contrazione e la mano d'opera scarseggia; quindi lo Stato, per fronteggiare alle molteplici esigenze deve assorbire gran copia di beni destinati ai consumi individuali. Assottigliare le disponibilità di beni equivale ad un arresto dell'offerta, il che provoca un notevole rialzo nei prezzi; la massa moneta emessa, diluisce il potere di acquisto di essa e opera, congiuntamente al primo fatto, un ulteriore rincaro; il volume ed il carattere della moneta eccitano alla speculazione, la quale imprime un ritmo più veloce e febbrile alla circolazione e causa ancora svilimento.

Ma è anche vero che si crea un artificioso aumento di prezzi: infatti Tizio avendo acquistato un bene con un sopra-prezzo x, cede a Caio quello stesso bene con un sopra-prezzo ancora maggiorato di y; e Caio, ammesso che abbia anche altri beni da vendere, con un accorcio ragionamento allineato, a quel falso prezzo, tutti gli altri. E quanto più frequenti sono gli scambi e più velocemente circola la moneta, tanto più il livello di tutti i prezzi cresce e più si volatilizza, quindi, il risparmio.

Il buon padre di famiglia, sa che alla fine il rapporto tra prezzi e moneta rimane pressoché invariato; quindi il plusvalore dei beni è fittizio, è una illusione che affascina i creduloni o coloro che non sanno quanto rinunzie rappresenti il suo gruzzolo.

Questo è sano ragionamento! Perché quando la domanda è restia i prezzi calano, il circolo dei capitali è più lento, il risparmio acquisisce una più vasta fiducia e il rigurgito dei segni monetari si incanala verso la sottoscrizione ai prestiti statali.

Cosa fa il cittadino sottoscrivendo ai Buoni del Tesoro? Togliendo all'aggravamento della moneta inflazionata, dà pregio alla capacità di acquisto di essa, stimola al risparmio, rallenta, cioè, la domanda e quindi rinuiscono i prezzi fino al punto di equilibrio.

Per notare l'importanza sociale di questo fenomeno esaminiamo come dalle variazioni nella qualità della moneta, involontariamente vengano feriti ed immeritabilmente premiati i redditi dei singoli individui. Infatti, quei cittadini che nel 1939, per esempio, possedevano capitali, crediti o redditi, dall'afflusso di nuova moneta hanno trovato mutilato il potere di acquisto di essa e quindi

decurtati i loro capitali, crediti o redditi; quelli, invece, che avendo beni o che ne comprano, contraendo anche debiti, vendendo al prezzo nuovo una parte di quei beni acquistati, hanno percepito disponibilità monetarie uguali a quelle cedute o promesse all'atto dell'acquisto.

Questo indebito trapasso che spoglia gli uni a favore degli altri, per il solo fatto che questi ultimi si trovano nella particolare possibilità di lucrare il valore della moneta, ha purtroppo — ammaliato qualcuno che si è lanciato, poi, in cervelotiche imprese; ma la volontà del Governo, la plebiscitaria sottoscrizione dei risparmiatori italiani hanno già frenato il corso a questo inevitabile fenomeno. Se taluno, troppo invaghito della fortuna, non ha saputo porre il giusto sospetto ai facili allettamenti di essa e si è avventurato in ardite imprese, in ragione delle proprie possibilità, se già non barcolla, sicuramente in un prossimo domani vedrà crollare i chimerici sogni fantastici e sarà inghiottito dalla fossa che si è preparato.

Meritato castigo; negare la propria fede a chi tutto offre è una infame profanazione che impunita non deve rimanere.

Adamo Martelli

La disciplina del commercio tessile

Proroga per il prelevamento presso i fornitori di cappelli ecc. ordinati prima del 22 marzo 1942

Il Concordat ha concesso ai dettaglianti (e quindi anche agli ambulanti) di cappelli, guanti e cravatte, la facoltà di presentare ai C. P. C. domanda per essere autorizzati a ricevere dai produttori e grossisti la merce ordinata prima del 27 marzo u. s.

Le autorizzazioni rilasciate dai detti Consigli Provinciali sono utilizzabili fino al 30 corrente, e pertanto entro questo mese la merce potrà essere spedita dai produttori e dai grossisti.

Fornitura cappelli da uomo da parte dei produttori e grossisti ai dettaglianti.

Il Concordat ha concesso ai produttori e ai grossisti di cappelli da uomo la facoltà di rifornire entro il 30 ottobre p. v. i commercianti al dettaglio, stabili ed ambulanti, loro abituali clienti, in proporzione del 50% degli acquisti presso di loro effettuati durante l'anno 1941.

Proroga del termine di ricevimento delle calzature senza buoni di prelevamento

Il Concordat ha autorizzato i dettaglianti stabili ed ambulanti che abbiano ordinato prima del 2 aprile u. s., calzature sottoposte al tesseramento con D/M del 2 aprile steso a ricevere le calzature, commesse entro il 30 giugno p. v. senza presentare i buoni di prelevamento.

Misura dei guanti per bambini. — Il Ministero delle Corporazioni ha precisato che i guanti da bambino, esenti da tesseramento sono quelli della taglia da 1 a 4.

Il fabbisogno di olio per i pastifici ed i panificatori

Essendogli stato da diverse provincie segnalato le difficoltà che le ditte esercenti industria di paste alimentari ed i panificatori trovano nell'approvvigionamento degli olii occorrente per la lubrificazione delle macchine impastatrici e delle macchine da pastificazione, in seguito alla impossibilità di trovare sul mercato quei lubrificanti idonei (olio di vaselina, olio di paraffina, ecc.) che normalmente venivano impiegati per le suddette macchine, il Ministero dell'Agricoltura ha disposto che le Sezioni Provinciali dell'Alimentazione provvedano ad accertare il ristretto fabbisogno delle industrie citate segnalandogli anche gli elementi che sarà opportuno raccogliere al riguardo (numero delle macchine impastatrici, consumo medio mensile, numero delle macchine da pastificazione da lubrificare, ecc.).

Inquadramento delle aziende di trasporto

Il D. M. 20 giugno 1934 stabilisce, com'è noto, l'attribuzione organizzativa alla Federazione degli Artigiani di coloro che esercitano mezzi di trasporto personalmente o col solo aiuto di persone di famiglia.

Da tale norma risulta che le attività trasportistiche sono di competenza della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, solo quando gli esercenti non occupino alcun dipendente e si limitino ad esercitare la loro attività personalmente o col solo aiuto di familiari.

Poiché risulta che in varie provincie, aziende del genere con o-

perai dipendenti sono state inquadrate nella Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, la Confederazione Industriali ha invitato le Organizzazioni provinciali a rivedere gli elenchi trasferendo nelle competenti Associazioni industriali le aziende di trasporto con dipendenti.

Prezzi degli anticrittogamici

Gli anticrittogamici aventi un tenore di rame inferiore al 5 per cento devono essere venduti in qualsiasi fare di scambio a prezzi non superiori a quelli bloccati nel 1940, maggiorati soltanto dall'aumento di L. 3,35 per ogni unità di ossicloruro più l'eventuale aumento di L. 0,15 per ogni chilogrammo di zolfo contenuto.

Revisione annuale dell'imposta di R. M.

Tra i recenti provvedimenti finanziari del Consiglio dei ministri è stato posto, a suo tempo, in rilievo quello che sospende temporaneamente le revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e C.1, sostituendovi la revisione anno per anno, allo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di meglio seguire tutti i rapidi spostamenti di fortuna che sono dovuti alla congiuntura bellica e di adeguare in tal modo la tassazione dei redditi alla realtà contingente.

Ma il provvedimento si propone anche di venire incontro alle categorie produttive o professionali colpite da provvedimenti di divieto o di limitazione del commercio, dell'industria e delle professioni a tale attività collegate, cui la legge vigente impediva finora di chiedere l'adeguamento dei redditi accertati ai fini dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile all'effettiva, reale entità di essi e costringeva l'Amministrazione finanziaria a concedere, con provvedimenti di carattere eccezionale, numerose rateizzazioni e sospensioni al pagamento del tributo a molte categorie più particolarmente colpite dall'attuale situazione. Ciò che finiva per determinare un grave stato di anomalia nella riscossione dell'imposta e un non meno grave stato di disagio alle categorie contribuenti per il fatto che questi, anche quando viene loro concessa una temporanea sospensione al pagamento del tributo, debbono pur sempre, anche se con congrua rateizzazione, rispondere in un lontano domani, al pagamento stesso.

Pertanto la revisione annuale agevola anche queste categorie. Il provvedimento, che entra in vigore a decorrere dall'anno 1943, dispone che i redditi di categoria B e C.1, accertati per ogni singolo contribuente, possono essere variati annualmente tanto per iniziativa dell'ufficio delle imposte.

La revisione è fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente a quello in cui la rettificazione è promossa. Tuttavia, quando alla data della denuncia in aumento o in diminuzione o alla data in cui vengono eseguite le rettifiche dell'Ufficio, siano intervenute circostanze tali che possano comunque influire sulla produzione del reddito, la valutazione di questo deve eseguirsi tenendo conto anche di tale circostanza.

Rimangono ferme le disposizioni delle Leggi in vigore per quanto riguarda il termine per la presentazione delle denunce da parte dei contribuenti e per le rettifiche e contro rettifiche della Finanza.

Tuttavia, viene concesso a favore dei contribuenti che, nel primo anno di applicazione del provvedimento, il periodo utile per la presentazione delle denunce di rettificazione ai fini della tassazione del 1943 sia prorogato al 15 settembre 1942.

In tal modo i contribuenti, i cui redditi mobiliari non sarebbero stati soggetti a rettificazione per questo anno, potranno, avere sempre, dal giorno dell'entrata in vigore della nuova Legge un congruo termine per produrre le loro denunce.

La produzione artistica artigiana del vetro

Un primato da conservare all'Italia

Norme restrittive sono state emanate, come è noto, in questi ultimi tempi, sulla fabbricazione degli oggetti di vetro non di prima necessità, allo scopo precipuo di poter realizzare una efficace economia di combustibile e poter d'altra parte continuare nella fabbricazione di tutto un vasto repertorio di articoli di vetro di cui si valgono ora largamente le industrie, la scienza, la chimica, la medicina, la tecnica, ecc.

Successivamente, però, si è ritenuto di dover fare una eccezione nei confronti della industria muranese del vetro, per cui ulteriori disposizioni hanno lasciato facoltà a questa industria di continuare nella produzione, limitatamente ad una aliquota pari al 50 per cento del lavoro normale.

I vetri di Murano

E' noto d'altra parte, a questo riguardo, che quello prodotto a Murano è essenzialmente il vetro artistico, che non potrebbe, a ragione veduta, entrare nel novero degli articoli di prima necessità. Il profano non riesce, perciò, il più delle volte, a rendersi esatto conto delle ragioni intrinseche che hanno potuto dare origine ad un provvedimento del genere.

Vale perciò la pena di illustrare brevemente la cosa, accennando subito che si tratta di un provvido riconoscimento della assoluta necessità di mantenere in perfetta efficienza quelle maestranze artistiche specializzate e quei maestri anziani dell'arte vetraria, la perdita dei quali, in conseguenza dell'arresto anche temporaneo della produzione, sarebbe «irreparabile» non potendosi più recuperare, anche parzialmente, al ritorno della normalità.

Materia di lavoro e senso d'arte: sono questi due valori creativi da cui direttamente dipende la supremazia assoluta che i vetri di Murano hanno sempre goduto su qualsiasi altra produzione analoga esistente nel mondo.

Una nobilissima arte

Se gli oggetti caratteristici della produzione di Murano erano infatti, sino a pochi anni or sono, una prerogativa della casa del ricco e non potevano essere accolti che nei grandi e fastosi palazzi patrizi, è ora assai facile imbattersi in qualcuna delle infinite espressioni di questa nobilissima arte anche nelle case del popolo, nei palazzi pubblici, negli alberghi, nei pubblici ritrovi, dovunque vi sia bisogno di dare all'atmosfera una nota di rara e altrimenti inarrivabile eleganza. Abbiamo così visto

riguarda il termine per la presentazione delle denunce da parte dei contribuenti e per le rettifiche e contro rettifiche della Finanza.

Tuttavia, viene concesso a favore dei contribuenti che, nel primo anno di applicazione del provvedimento, il periodo utile per la presentazione delle denunce di rettificazione ai fini della tassazione del 1943 sia prorogato al 15 settembre 1942.

In tal modo i contribuenti, i cui redditi mobiliari non sarebbero stati soggetti a rettificazione per questo anno, potranno, avere sempre, dal giorno dell'entrata in vigore della nuova Legge un congruo termine per produrre le loro denunce.

degli splendidi Seguso illuminare la tavola della famiglia dell'impiegato, il salone dell'albergo di soggiorno, l'atrio del cinematografo di sobborgo, le sale dei ristoranti e dei caffè, lo studio del professionista e gli uffici dove poteva mirabilmente intonarsi con l'Olivetti e la calcolatrice, col copialettere e il duplicatore, con i molteplici strumenti dell'attività quotidiana. La produzione ha persino registrato in alcuni momenti una vera e propria «moda» che ha rialzato di colpo il tono estetico delle masse ed ha portato ad esempio il lampadario di Murano ad una «comprensione» affatto inconsueta nel passato.

Le favorevoli disposizioni di cui fatto cenno più sopra hanno pertanto un indiscutibile valore intrinseco in quanto mirano a conservare all'Italia, anche nelle attuali circostanze eccezionali, un primato artistico che non a torto ci è stato invidiato da altri Paesi. Il tempestivo intervento dei competenti e la lungimirante politica del Regime si sono qui trovati pienamente d'accordo nel conservare intatta una nostra geniale e fiorente produzione artigiana per quell'inesauribile e sempre rinnovantesi patrimonio artistico che formerà domani, a vittoria ottenuta, una delle più belle e simpatiche attività della Nuova Italia nella Nuova Europa.

L. Mangiarotti

L'ora del buon gusto!

Quando c'è abbondanza di scelta può essere relativamente facile dar prova di buon gusto. Assai più difficile è farlo quando si dispone di poco.

La guerra, con la limitazione qualitativa e quantitativa che impone in tutti i generi di consumo, costituisce, dunque, se vogliamo, la prova suprema del vero buon gusto. Molte signore che fino a poco tempo addietro sarebbero svenute a sentirsi proporre di "arrangiare", un vestito già portato, oggi scoprono con qualche meraviglia che la cosa non è poi così terribile e che i risultati sono spesso sorprendenti.

"I panti", sono una vera sfida all'ingegnosità della donna la quale saprà certo trovare la maniera di far sembrare i pochi capi disponibili assai più di quanti sono in realtà, mediante quelle sapienti combinazioni di cui Eva è maestra, sol che se ne dia la pena.

Ma la sfida non è lanciata solo alle donne. E i vetrinisti? Essi non hanno più, adesso, assoluta libertà d'azione, ma devono limitare la loro fantasia a temi ben circoscritti. Non devono più provocare indisordinati desideri d'acquisto, ma educare il pubblico a quelle compere che armonizzano l'interesse privato con quello pubblico.

Per dirla con una freddura forse un po' tirata, ma espressiva diremo che, se ieri per fare una bella vetrina occorreva delle stoffe, oggi occorre invece... della stoffa! D'accordo!

TRA DUE GUERRE...

VENTICINQUE ANNI DI VITA ECONOMICA E BANCARIA IN FRIULI

MAGGIO 1915 - GIUGNO 1940

III.

In nessuna regione d'Italia, come nella nostra, la guerra aveva lasciato tracce della sua opera tragica!

Le Banche, questi organismi veri trasformatori della ricchezza, dovevano svolgere più proficuamente e con un più intimo contatto la loro opera fra il risparmio e la produzione.

E l'azione delle Banche, per la rinascita del Friuli, fu veramente essenziale.

Gli avvenimenti dolorosi dell'ottobre 1917 tutto avevano disorganizzato!

Un anno di dominazione nemica, requisizioni feroci, terreni incolti, migliaia di profughi, commerci distrutti.

Il Governo ed i maggiori poteri economici della Nazione nella loro opera, forzatamente lenta, molto dovevano fare e fecero, ma il più immediato intervento, accanto allo sforzo che le nostre popolazioni laboriose e tenaci seppero trovare nelle loro meravigliose qualità, fu l'opera delle Banche friulane che, riordinando e raccogliendo i mezzi, consentirono di accordare il credito a tutte le sane iniziative che tendevano alla ricostituzione del patrimonio agricolo, zootecnico, commerciale ed industriale della Regione.

L'opera di riorganizzazione

Il nostro più grande Friuli, che comprendeva tante nobili energie e tanta fattività di opere, marciava con l'ausilio della sua fiorente organizzazione bancaria verso la recurrenza economica per il sicuro raggiungimento di ogni maggiore prosperità avvenire.

La nostra Provincia andava così iniziando gradatamente, in rapporto al progressivo ritorno della popolazione esule nel Regno, il proprio assetamento, riorganizzando la sua forza economica dopo le perturbazioni arrecate dalla tragica invasione nemica. Era dovere comune a quanti sentivano l'imperiosa necessità, oltre che l'affettuoso desiderio, di partecipare attivamente alla ricostituzione economica della nostra terra, cooperare al graduale riprendere di ogni proficua attività potenziando le preziose energie e le fatiche qualità del popolo friulano.

E tutte le nostre Banche furono subito in prima linea in quest'opera di risurrezione economica della Provincia.

I provvedimenti emanati dal Governo per cooperare al risorgimento delle terre già invase, si identificavano, come è noto, nel diritto al risarcimento del danno di guerra ed in un cospicuo stanziamento di fondi per le sovvenzioni di credito agrario, onde, consentire ai nostri agricoltori i mezzi per riprendere quella razionale ed intensiva produzione agricola che è la principale ricchezza della Provincia.

Il disagio profondo recato dalla lunga guerra, che aveva sconvolto il mondo distruggendo il frutto di decenni di lavoro, aveva colpito anche il Friuli.

Le cause perturbatrici di carattere politico, che tanto impressionarono l'economia generale durante il 1920, non ci diedero, fortunatamente, gravi preoccupazioni, perchè, capitale e lavoro, troppo ricordavano i

comuni dolori delle vicende belliche vissute in questa nostra terra, per non sentire una più fraterna necessità di opere.

Ma tutta l'attività svolta durante il 1920 aveva dimostrato, con maggiore evidenza, quanto ancora occorresse per ridonare alla nostra Provincia una equilibrata sistemazione e quanto la lentezza dei provvedimenti statali rendesse difficile la ripresa di ogni iniziativa. Particolarmente nel campo industriale, dopo oltre due an-

«L'entusiasmo è una forza primitiva e fondamentale dello spirito umano. Non si può compiere nulla di grande se non si è in istato di amorosa passione, in istato di misticismo religioso».

MUSSOLINI

ni dalla liberazione, le maggiori aziende non avevano ancora ripreso il loro lavoro col conseguente aggravarsi della disoccupazione.

La lenta liquidazione dei danni di guerra, e le falcidie troppo spesso ingiustificate, avevano paralizzato il rifiorire dei commerci specialmente fra le vecchie ditte locali, messe in condizione di svantaggiosa concorrenza di fronte ad una fiorente immigrazione commerciale.

Ma di contro alla manchevolezza dei provvedimenti dei poteri centrali, la nostra operosa popolazione aveva saputo provvedere da sola a migliorare notevolmente la economia, specialmente agricola.

Il ritardo frapposto dal Governo nella liquidazione di lavori già eseguiti e disposti in Provincia per lenire il grave fenomeno della disoccupazione aggravò il disagio in cui si dibattevano le principali Cooperative di lavoro, impossibilitate a far fronte agli impegni ed al pagamento dei salari ai lavoratori.

La necessità d'un immediato provvedimento fu sentito da quanti riconoscono i sacrosanti diritti di chi lavora. Si addivenne pertanto alla costituzione di un Consorzio fra le principali Banche per provvedere al finanziamento delle Cooperative di lavoro con la garanzia della Provincia e del Comune di Udine. Con la collaborazione di un gruppo di Banche venne costituito inoltre il Consorzio friulano di credito per i combattenti sorto per iniziativa dell'Opera Nazionale, con lo scopo principale di facilitare ai valorosi reduci smobilitati le operazioni di credito con anticipazioni sulle polizze di assicurazione vita rilasciate dallo Stato.

Un anno difficile

Durante l'anno 1921, a tre anni dalla fine della guerra, la pace non era ancora ritornata nel mondo percosso dal turbine terribile che s'era abbattuto sull'Europa. Troppo vertenze insolite, troppi disagi, troppi rapporti finanziari e commerciali attendevano ancora una sistemazione.

Verso la fine di tale anno, la caduta della Banca Italiana di Sconto perturbò fortemente gli ambienti bancari del Regno, ma non creò alcuna reazione fra i depositanti friulani.

Le Banche friulane avevano saputo mantenere la loro assoluta indipendenza da interessi estranei al Friuli; ciò aveva dato ai nostri risparmiatori garanzia di tranquillità e sicurezza.

Il 1921 era stato veramente un anno assai difficile. La pace, che ognuno attendeva feconda e benefica, non aveva arrecato tutti i desiderati suoi frutti mentre le civili sanguinose discordie avevano creato un generale senso di disorientamento.

Nei primi mesi del 1922, sotto l'impressione del grave dissesto bancario, che il pavido Governo del tempo non aveva saputo evitare, l'opinione pubblica era rimasta disorientata e colpita da impressionante pessimismo. Purtroppo tutto allora giu-

stificava la generale sfiducia, neutralizzando l'azione moderatrice delle voci ottimistiche, che timidamente si facevano sentire. Ma gradatamente, con l'attenuarsi della crisi generale, col dileguarsi del timore di peggiori guai, si cominciò a considerare la situazione con maggiore fermezza e tranquillità ed il denaro, paurosamente tesaurizzato, ritornò ad affluire nelle arterie pulsanti del Paese.

Ed il miglioramento nella situazione generale, andò sempre più accentuandosi, grazie anche alla modificata situazione politica che nell'ottobre, con la Marcia su Roma e l'avvento del Fascismo, chiuse per sempre una torbida pagina di lotte e di predomini da parte degli elementi dell'ignavia, del disordine e della dissoluzione.

Tali avvenimenti vennero salutati con le maggiori speranze per una graduale restaurazione finanziaria ed economica.

In Friuli, il contraccolpo della caduta della Banca Italiana di Sconto, che dai primi del 1919 funzionava ad Udine (aveva, com'è noto, assorbito la Banca Popolare Friulana) e da un anno a Pordenone, non aveva, come già accennato, turbato la serenità nella pubblica fiducia. Il nostro organismo bancario, non legato ad interessi estranei al Friuli, affrontò le difficoltà del momento con la più assoluta tranquillità e la fiducia trovò immediata conferma nei fatti, dato che l'opinione pubblica dei nostri risparmiatori si era resa esatto conto delle ragioni particolari che provocarono tale dissesto.

Nel 1923 la situazione generale dell'economia pubblica e privata, dava chiari segni di riprendere quella fisionomia normale, che le vicende dell'immediato dopo guerra avevano turbata.

Superati i periodi di disordini, di scioperi, di lotte, per volontà di Governo e di popolo, la rinascita economica poteva ormai essere favorevolmente considerata.

L'agricoltura, la principale attivi-

tà della Regione friulana, aveva ritrovato nei campi la sorgente prima della sua ricchezza e della sua prosperità mentre il commercio, intensificata la produzione, andava riprendendo un ritmo di scambi assai promettente.

La definitiva rinascita

Nel quadro generale della vita economica del Paese, l'attività svolta dalle Banche della nostra Provincia continuò ad affermarsi attraverso il graduale, continuo aumento dei depositi fiduciari, fenomeno, per ragioni varie, in atto fin dall'immediato dopoguerra.

La richiesta di sovvenzioni da parte del ceto agricolo per migliorare e consolidare la proprietà — elemento sicuro d'ordine e di produzione intensiva — aveva trovato da parte delle Banche friulane la più benévola larghezza non disgiunta da quella necessaria e ponderata selezione, che è anche opera moderatrice.

Durante l'anno 1923 il R. Governo sistemò definitivamente il diritto al risarcimento dei danni di guerra emettendo le obbl. Prestito delle Venetie 3.50%, rilasciate dallo Stato in conto risarcimento ai singoli interessati.

Le Banche del Friuli concorsero validamente al collocamento di tale titolo, contribuendo così ad evitarne un ingiusto deprezzamento regolandone il mercato.

Il 1924 denunziava ancora una situazione economica, pubblica e privata, non solo favorevole, ma decisamente incoraggiante.

Il graduale continuo progresso delle nostre aziende bancarie rispecchiava il progredire della regione, poichè è inscindibile la relazione economica che passa fra i due fenomeni.

Paese di lavoro intensivo, di attività instancabile, di risparmio e di tranquillità, questo nostro Friuli meritava, attraverso le perturbazioni faziose di residui politici in corso di eliminazione, di essere additato quale esempio di ordine e di serenità.

E non soltanto alla terra natale i nostri lavoratori largivano i tesori della loro attività, ma all'estero, lungi dalla Patria, i nostri emigranti raccoglievano nuovi mezzi per opere proficue, riversando i risparmi, frutto del loro tenace lavoro.

(Continua)

Luigi Bon

ALIMENTAZIONE

Rilevazione giacenze alimentari al 30 giugno

Il Ministero dell'Agricoltura ha dato incarico all'Organizzazione dei commercianti di procedere alla rilevazione delle giacenze di farina da pane, farina da polenta, pasta, riso, zucchero, olio, burro, grassi suini, marmellate e saponi, esistenti presso i grossisti ed i dettaglianti alla mezzanotte del 30 corrente.

La rilevazione verrà effettuata dagli Uffici distribuzione recentemente istituiti presso ogni Regione provinciale dei commercianti, sulla base delle denunce delle aziende interessate: da parte quindi, di tutti i grossisti di qualunque categoria e cioè commercianti, agenzie industriali, depositi industriali, Consorzi agrari, Eica, Provvida, ecc. e da parte di tutti i dettaglianti, di qualunque categoria e cioè commercianti, spacci di vendita al pubblico di produttori, spacci di vendita al dettaglio dei Consorzi agrari, spacci al dettaglio della Provvida ecc.

I grossisti sono tenuti a denunciare tutte le merci esistenti nei loro magazzini, specificando a quale titolo esse sono in loro possesso e cioè se per rifornimento normale ai dettaglianti o per scorte per le Forze Armate o per scorte intangibili.

Oltre la merce effettivamente esistente in magazzino, dovranno essere denunciati anche i quantitativi di merce che alla data del 30 giugno erano effettivamente in viaggio ad essi indirizzati,

perchè materialmente già spediti dal fornitore produttore.

La denuncia dei dettaglianti dovrà rispecchiare la reale giacenza di ogni genere razionato esistente a qualsiasi titolo nel negozio alla mezzanotte del 30 corrente.

La Confederazione ha impartito severe disposizioni ai propri uffici periferici e centrali acciocchè l'interessante ed importante rilevazione sia compiuta ovunque con l'abituale spirito di rigorosa scrupolosità.

Divieto di vendita ambulante di dolci e gelati

Il Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ha disposto, con circolare telegrafica n. 38760 del 5 giugno corr. che, a difesa della salute pubblica, sia ovunque evitata la vendita ambulante di dolci e gelati.

I fornai

non possono cuocere impasti di farina abbruttata a meno dell'88%

Anche recentemente gli organi competenti hanno riconfermato che i molini artigianali autorizzati a macinare il grano per conto legali detentori, hanno l'obbligo di consegnare la farina con l'abbruttamento non inferiore all'88%. I privati legali detentori di grano non potranno procedere alla panificazione sia diretta, sia presso forni autorizzati alla cottura per conto terzi, se non impiegando farina regolarmente abbruttata ad un tas-

so non inferiore all'88%. E' fatto obbligo ai fornai autorizzati alla panificazione per conto terzi, di rifiutare la cottura dell'impasto che ad un esame sommario risultasse confezionato con farina abbruttata ad un tasso inferiore all'88 per cento.

I prezzi degli spaghetti per mietitrici - legatrici

Il Ministero delle Corporazioni precisa che gli spaghetti per mietitrici - legatrici debbono essere venduti, in tutte le località del Regno a prezzi non superiori ai seguenti:

1) spago di canapa macerata, cardato, di lunghezza non inferiore a metri 390-410 per kg. o con resistenza al dinamometro di kg. 40-42 per filo di 60 centimetri prez-

zo di vendita al consumatore (compresa l'imposta sull'entrata) L. 17 per kg.

2) spago di canapa macerata, pettinato, di lunghezza non inferiore a metri 480-500 per kg. e con resistenza al dinamometro di kg. 50-52 per filo di 60 centimetri; prezzo di vendita al consumatore (compresa l'imposta sull'entrata) lire 19 per kg.

Se il consumatore nel corso della campagna acquista più di 10 q.li ma meno di 20 q.li, egli ha diritto ad una riduzione di prezzo di L. 28 per quintale; se ritira più di 20 q.li, egli ha diritto ad una riduzione di prezzo di L. 29 per quintale; se ritira più di 20 q.li e non oltre 49 q.li ha diritto ad una riduzione di L. 30 per quintale, e se acquista più di 49 q.li gli spetta una riduzione di L. 40 per quintale.

RUBRICA DEI QUESITI

Vino per fabbisogno domestico - Imposta sul consumo.

DOMANDA (XX Campolongo) — Sono un privato e per il fabbisogno annuo della mia famiglia che è composta di 15 membri ho fatto acquisto di 48 quintali di vino, Orbene, un giorno gli agenti dell'imposta consumo, col pretesto di un sopraluogo nei miei locali, sono entrati anche nella cantina e trovato il predetto quantitativo di vino hanno steso verbale di denuncia di frode alla tassa di consumo, in quanto, secondo essi il vino non sarebbe mio, bensì di una mia parente esercente e abbastanza distante dalla mia casa; la quale parente, secondo i predetti agenti avrebbe nascosto il vino per sfuggire all'imposta. E' bene notare che il vino l'ho acquistato regolarmente, come avviene da anni dalla predetta parente e sono in possesso di regolare ricevuta. Che devo fare?

RISPOSTA — State tranquillo. Se le cose sono così come voi dite, cioè se voi siete a posto circa l'imposta di consumo ecc. nulla avete da temere della denuncia da parte degli agenti ai quali potete benissimo vietare di entrare nella vostra casa senza essere accompagnati dai carabinieri.

Nessuna legge stabilisce un massimo di acquisto di vino e voi potete acquistarne non quarantotto quintali, ma anche cento.

I vasi ornamentali.

DOMANDA (A. C. Udine) — I vasi ornamentali come devono essere classificati?

RISPOSTA — I vasi ornamentali, se di terracotta, di notevole peso e dimensioni non possono classificarsi fra i soprammobili ma fra i mobili e pertanto sono soggetti ad imposta di consumo.

Materiale di costruzione - Miglioramenti agrari.

DOMANDA (L. C., Somplago) — Tengo un frutteto confinante col lago di Cavazzo ed a difesa del terreno ho fatto costruire un argine (murgione) con balastra ed un locale uso darsena.

Favorite indicarmi se sono esenti dall'imposta di consumo, i materiali impiegati solo per il muraglione, che dovrebbe essere classificato lavoro agricolo, oppure se potrebbero fruire dell'esenzione anche la balastra e la darsena.

Nel terreno ho installato dei pa-

letti di cemento (sostegno vit.) sono egualmente esenti?

RISPOSTA — Muro e paletti sono esenti dal pagamento dell'imposta di consumo, trattandosi che essi portano miglioie al fondo; balastra e darsena sono invece soggetti al tributo.

Censimento debiti e crediti

verso l'ex Stato di Jugoslavia

Necessitando accertare la situazione giuridica dei debiti e crediti per forniture, anticipazioni o altro rapporto di natura commerciale esistenti alla data del 15 aprile 1941 verso l'ex Regno di Jugoslavia, si invitano tutti i cittadini italiani (per sone fisiche e giuridiche), aventi la loro sede o residenza in questa provincia, a denunciare entro il 10 luglio p. v. i crediti da essi vantati verso l'ex Stato di Jugoslavia, verso gli ex Banati, e gli Enti ex statali dei Banati, nonché le imprese, fondazioni e aziende di credito esistenti nel territorio ex Jugoslavo alla data del 15 aprile 1941-XIX; crediti che, per una qualsiasi ragione, non siano stati regolati.

Le denunce dovranno essere trasmesse a questa Intendenza di Finanza e dovranno contenere chiaramente le seguenti indicazioni:

1) il cognome e nome della ditta creditrice (persona fisica o giuridica);

2) professione o natura di affari del denunciante;

3) abitazione o residenza abituale (località e domicilio);

4) natura del credito, specificando, se per contratto la autorità con la quale venne stipulato, la data di esso, la fornitura delle merci o del materiale meccanico e industriale, fornito in tutto o in parte, i diritti accessori, nonché le modalità di pagamento e la consistenza del credito stesso, alla suddetta data normativa del 15 aprile 1941-XIX.

Dovranno, pure, formare oggetto di specifica denuncia gli eventuali debiti di cittadini italiani verso l'ex Stato jugoslavo, Banati ed altro, sopra menzionati, a carico di persone fisiche o giuridiche, comprese quelle eventuali contropartite di debito che possono incombere ad una stessa persona, la quale è creditrice e debitrice per motivi di indole diversa, che occorre specificare.

Alle denunce dovranno unirsi tutti quei documenti (in copia o in originale come fatture, contratti ed altro) atti a comprovare il credito vantato, anche verso Aziende di Credito operanti in territorio ex jugoslavo, sia per depositi cauzionali, oppure a risparmio fruttiferi o comunque effettuati, allegando all'uopo copia del titolo dal quale sorge il credito bancario e la valuta in cui fu stipulato.

Rubrica Legale - Tributaria e Sindacale ed Imposte di Consumo

Imposta sull'entrata

Esercenti pubblici esercizi

E' stato segnalato al Ministero delle Finanze che vari esercenti pubblici esercizi previsti dall'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71837 sono incorsi nella violazione sancita dall'art. 38 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, per avere effettuato il pagamento della prima rata del canone di abbonamento all'imposta sull'entrata relativo al corrente anno, in misura inferiore a quella effettivamente dovuta, avendo detratto dalla rata suddetta la quota di riduzione consentita per il 1940 a termine della circolare 3 novembre 1940-XIX, num. 96844, e per il 1941, a termine della disposizione contenuta nell'art. 23 dell'accordo 27 dicembre 1940-XIX, n. 99438.

E ciò in quanto gli interessati hanno ritenuto che la disposizione del citato art. 23 fosse stata riprodotta nell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71837, mentre, com'è noto, per il corrente anno, la riduzione in parola è stata limitata con la circolare 3 aprile 1942, n. 62740 ad alcune categorie di pubblici esercizi.

In proposito avuto riguardo alle particolari circostanze che hanno determinato il minor versamento della prima rata del canone d'imposta del 1942, il Ministero con nota 30 maggio 1942 n. 64814 ha consentito che i contribuenti di che trattasi effettuino il pagamento della seconda rata con scadenza al 30 giugno corr.

Ha avvertito, peraltro, che le soprastate comunque pagate dagli esercenti di cui sopra in dipendenza del versamento della differenza di canone eseguito dopo il 6 aprile 1942 non sono in nessun caso rimborsabili.

Pagamento della 2ª rata del canone

Si avvertono tutti gli interessati che col giorno 30 giugno corrente e non più tardi del giorno 5 luglio p. v. scade il termine massimo per il pagamento a mezzo del servizio dei conti correnti postali della seconda rata del canone di abbonamento per l'anno 1942. Il ritardo pagamento comporta una soprattassa in ragione del 10% con l'obbligo di provvedere al versamento, in una sola volta, della imposta ancora dovuta.

Contributo straordinario 2%

Col giorno 30 giugno corrente e non più tardi del giorno 5 luglio p. v. le ditte debbono provvedere al versamento del contributo straordinario 2% trattenuto sui salari corrisposti al personale dipendente nel periodo dal 1. gennaio al 30 giugno corrente per le ditte che l'ammontare del detto contributo non ha superato le lire 30 mensili e per il periodo 1. aprile 30 giugno per le ditte che hanno già provveduto al versamento del contributo trattenuto nel primo trimestre corrente anno.

Tale versamento deve essere fatto direttamente all'Ufficio del registro competente per i Comuni della provincia e presso l'Ufficio Demanio anche a mezzo del conto corrente postale. Il versamento deve essere accompagnato da una dichiarazione in doppio originale indicante la ragione sociale del versante, l'importo del contributo e l'ammontare dei salari al netto pagati.

Riduzione del canone di abbonamento per gli esercizi pubblici

In riferimento all'attuale disagio economico nel quale versano alcune categorie appartenenti ai pubblici esercizi, il Ministero delle Finanze, con circolare n. 62740 del 3 aprile, in seguito ad interessamento della Confederazione fascista dei Commercianti, ha consentito le seguenti riduzioni sui canoni di abbonamento dei detti esercizi dovuti per l'anno 1942.

1) Pasticcerie e confetterie. — Nei confronti di pasticcerie e confetterie che provvedono alla sola vendita della pasticceria o confetteria da esse prodotte escluso il commercio di altri prodotti acquistati presso terzi ed esclusa altresì la vendita o la somministrazione di qualsiasi bevanda; riduzione del canone di abbonamento in ragione del 50%;

Studi proposte ed interpretazioni

Produttori di vino che si trasferiscono da uno ad altro podere

Una questione che lascia perplessi alcuni ricevitori dell'imposta di consumo è quella che riguarda la tassazione del vino trasportato da produttori in altro podere non vitato del Comune stesso o di altro Comune.

Il legislatore, si chiedono molti, dettando l'art. 76 del regolamento sull'imposta di consumo, ha voluto esentare dal pagamento del tributo il vino che il produttore porta seco in altro podere vitato per continuare la sua attività di viticoltura, oppure ha voluto esentare anche il vino che il produttore porta seco in altro podere non vitato, per esercitarvi una attività diversa da quella della coltivazione delle viti?

La risposta, secondo noi, non potrebbe essere favorevole che alla prima domanda.

Infatti l'art. 76 del citato regolamento sull'imposta di consumo, esenta dal pagamento del tributo il vino che i produttori trasportano in altro podere, sottacendo se detto nuovo podere debba essere o meno vitato. Usa però la locuzione produttore indicando con ciò la persona che, a sensi del precedente art. 73 del regolamento stesso, conduce come proprietario, fittavole o sotto qualsiasi altro titolo i fondi vitali in economia o li coltiva direttamente o partecipa al prodotto dei fondi stessi.

Ora il produttore di vino che lascia il fondo vitato da esso condotto per recarsi in altro fondo non vitato per esplicare una attività diversa da quella di viticoltore, non può, secondo noi fruire di quelle circostanze e condizioni dalle quali discende il diritto dell'esenzione largita dalla legge ai soli produttori di vino.

Infatti l'art. 76 parla di produttore di vino che si reca in altro podere e non di agricoltore, definizione quest'ultima che il legislatore avrebbe indubbiamente usato, ove avesse voluto estendere l'esenzione di che trattasi agli agricoltori in genere.

E conforta il nostro pensiero le agevolazioni che il legislatore ha fatto, nello stesso regolamento, alla categoria degli agricoltori nelle varie forme esplicative della loro attività e che qui non è il caso di elencare.

Concludendo, riteniamo che il vino che il produttore porta seco in altro podere non vitato non possa fruire dell'esenzione prevista dalla legge e che, di conseguenza, il vino stesso debba essere sottoposto al pagamento della imposta di consumo.

2) Pubblici esercizi. — Nei confronti dei pubblici esercizi qualificati « locali notturni » compresi nell'elenco nominativo allegato A alla detta circolare: riduzione del canone di abbonamento in ragione del 50%;

3) Pubblici esercizi altri. — Nei confronti degli esercizi pubblici che, in tempo di pace erano ammessi alla prorogazione di orario oltre quello normale compresi nell'elenco nominativo B, alla citata circolare, abbiano o meno produzione di pasticceria: riduzione del canone di abbonamento in ragione del 40%.

4) Pubblici esercizi che vendono anche pasticceria e confetteria di propria produzione. — Nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, esclusi quelli di cui ai numeri 1 e 2 i quali provvedono anche allo smercio di pasticceria e confetteria di propria produzione: riduzione del canone di abbonamento in ragione del 30%. Hanno diritto alla riduzione del canone di abbonamento in ragione del 30% tutte le pasticcerie e confetterie con annesso esercizio di bar. Per essere ammessi a tale trattamento tributario gli interessati debbono presentare al competente Ufficio del registro apposita domanda su carta libera con allegata una dichiarazione del competente Commissariato di P. S. o del Podestà per gli altri Comuni, da cui risulti che l'esercizio è munito di licenza di polizia per pubblico esercizio.

Gli interessati con prossimo pagamento della seconda rata d'imposta sull'entrata provvederanno

direttamente al versamento della rata stessa ridotta del 30% sull'ammontare della medesima rata. In caso che la prima rata d'imposta sia stata pagata con la riduzione del 40% come nello scorso anno l'esercente dovrà provvedere al relativo conguaglio; se invece la rata sia stata versata al lordo l'esercente provvederà direttamente a recuperare la somma in più pagata.

5) Si avverte che gli esercizi gestiti da società azionarie non hanno diritto alle riduzioni contemplate nella citata circolare ministeriale.

6) Pubblici esercizi in genere. — Nessuna riduzione è consentita nei confronti di tutti gli altri pubblici esercizi non specificatamente compresi nei precedenti paragrafi.

Coloro che, come in passato, hanno versato la prima rata d'imposta con la riduzione del 40%, al fine di evitare le penalità di legge sono obbligati a versare unitamente al pagamento della seconda rata trimestrale anche la differenza in meno versata con la rata scaduta col 31 marzo u. s.

Obbligo o meno della emissione della fattura per i prodotti soggetti ad imposta in modo virtuale.

Con nota n. 60069, del 17 marzo 1942, il Ministero delle Finanze ha precisato che l'obbligo — previsto dall'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, per l'applicazione della legge sull'imposta generale sull'entrata — di provvedere alla emissione della fattura o di altro analogo documento entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della spedizione o con segna della merce, « è correlativo all'altro obbligo, di assoggettare al tributo il documento medesimo

(mediante applicazione delle prescritte marche o versamento in conto corrente postale), sancito dallo stesso art. 9 ».

Detto obbligo quindi non sorge nel caso di vendite di prodotti per le quali l'imposta — anziché in base a fattura, mediante marche o versamento in conto corr. postale — si versa in via "una tantum",

Quote integrazione prezzo per le vendite di paste effettuate dai pastifici

L'art. 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 1942-XX, recante norme per il coordinamento delle disposizioni concernenti l'esenzione dal pagamento della imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità, disposto con il R. decreto - legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, prevede la corresponsione ai pastifici di una « quota reintegrazione prezzo » in ragione di L. 5, per ogni quintale di pasta venduta.

Ai fini della pratica applicazione della citata disposizione, il Ministero delle Finanze, con circolare 23 - 5 - 1942 n. 64566 ha disposto quanto segue:

I pastifici, nei primi giorni di ciascun trimestre, debbono presentare all'Intendenza di Finanza nella cui circoscrizione hanno la propria sede sociale o aziendale, apposita denuncia in doppio e-emplare, contenente i seguenti dati:

a) il nominativo della ditta (ragione sociale o generalità del proprietario per le ditte individua-

li), il luogo ove la stessa ha la propria sede, nonché la precisa indicazione delle località ove si trovano gli opifici ad essa appartenenti;

b) la indicazione dei quantitativi di pasta venduti nel trimestre precedente in base ai dati risultanti dall'apposito registro di « carico e scarico » del quale è obbligatoria la tenuta a norma dell'art. 1 del decreto 22 settembre 1941-XIX, del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste.

La prima denuncia, da presentarsi entro il 10 luglio 1942-XX, dovrà contenere la indicazione dei quantitativi di pasta venduti nel periodo intercedente tra la data di entrata in vigore dei nuovi prezzi di vendita di detto prodotto (24 febbraio 1942-XX) fissati dal Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, ed il 30 giugno 1942.

PROTESTI CAMBIARI

Elenco dei protesti cambiari elevati in provincia di Udine da Notai, Ufficiali giudiziari e Segretari comunali, durante il mese di maggio 1942-XX.

Dagli elenchi del Tribunale di Udine:

Agoston Rolando, Udine
Ardit Maria, Udine
Barbierato Lorenzo, Udine
Caminiti Cosimo, Udine
Degano Nestore, Udine
Delpiano Giovanni, Udine
Gastaldo Ricciotti, Udine
Gori Rosa, Udine
Lazzari Mario, Cervignano
Lodi Amedeo, Cividale
Pigozzo Giuseppe, Precenico

Imposte Dirette - R. M. - R. che dal 1. Maggio al 31 Luglio.

Entro il periodo dal 1. maggio al 31 luglio, sia ad iniziativa del contribuente, sia ad iniziativa dell'Ufficio delle Imposte potranno essere rettificati gli accertamenti per ogni singolo contribuente relativi ai redditi mobiliari di Cat. C-1 e ai redditi agrari (R. D. 17 settembre 1931 numero 1608, art. 4).

Imposta Complementare e sui celibi.

Pure dal 1. maggio al 31 luglio si effettueranno le rettifiche dei redditi agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sui celibi (quota integrativa), con effetto dal 1. gennaio dell'anno successivo (R. D. L. 29 luglio 1933 n. 1207 art. 2).

Rapuzzi Luigi, Udine
Renier Maria, Cividale
Spongghia Oreste, Udine (3 effetti)
Zanello Maria, Udine

Dagli elenchi del Tribunale di Pordenone:

Odorico Americo, Seguals
Hind rag, Adolfo, Provesano
Zanin Regina, Tauriano di Spilimbergo
Zuliani Virginio, S Vito al Tagl.

Dagli elenchi del Tribunale di Tolmezzo:

Avanzini Artemio, Buia
Barnaba Giobatta, Buia
Di Lenardo Stefano, Cave del Predil
Gelbmann Antonio, Malborghetto

GIURISPRUDENZA

Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Pen. - Udienza 7 febbraio 1941-XIX.

Disciplina dei prezzi - Listino provinciale - Sua obbligatorietà nel capoluogo di provincia e nei comuni della provincia nei quali non siano stati compilati listini da parte dei podestà.

Obbligatorietà dei listini anche per le vendite eseguite da privati - (R. D. Legge 16 giugno 1938, n. 1387).

Il listino dei prezzi formato dal comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni è obbligatorio non solo nel capoluogo della provincia ma anche agli altri comuni della stessa nei quali non siano stati compilati appositi listini da parte dei podestà. Detti podestà — per espressa disposizione di legge — hanno bensì la facoltà di pubblicare tali listini sulla base e nei limiti delle disposizioni dei comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni, ma in difetto di tale pubblicazione deve ritenersi in vigore il listino del comitato provinciale predetto, listino che ha vigore nell'ambito di tutta la provincia.

Le norme sulla disciplina dei prezzi devono essere osservate da chiunque e quindi non soltanto dai commercianti ma anche dai privati.

Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Pen. - Udienza 3 maggio 1941-XIX.

Disciplina dei prezzi - Listini dei prezzi - Listini provinciali e comunali - Formalità per la loro validità - Pubblicazione - (R. D. Legge 16 giugno 1938, n. 1387).

La legge non stabilisce nessuna forma di cui il listino dei prezzi fissato dal comitato provinciale corporativo o dal podestà debba essere rivestito per essere valido; onde la determinazione del prezzo di una merce deve essere ritenuta obbligatorietà per tutti ove risulti da regolare deliberazione dell'organo competente a emanarla.

Non è neppure prescritta alcuna modalità di pubblicazione dei listini.

no. Deve perciò concludersi che le forme di pubblicazione dei listini siano state dal legislatore rimesse all'autorità che ha emesso il provvedimento, la quale di solito vi supplisce con affissioni nei mercati od in altri luoghi frequentati, con pubblicazione sui giornali o portando a conoscenza dei produttori e commercianti i prezzi stabiliti a mezzo di comunicazione diretta mediante circolari inviate dai enti corporativi e sindacali od in altro modo, unico criterio direttivo per la validità di tali forme di pubblicazione è quello che possa da esse derivare la notorietà del provvedimento come fondata presunzione di conoscenza dello stesso.

Liquigas - Non è soggettabile ad imposta di consumo

Ministero delle Finanze - Direz. Gen. Servizi Finanza Locale n. 10585 - Div. 14 - 26 ottobre 1941 XX. - Soc. Trezza contro Soc. An. Liquigas.

« Il liquigas deriva non dalla distillazione, ma dalla miscela di sottoprodotti di olii minerali, attraverso lo speciale trattamento della pirosoluzione, ed è immesso in commercio allo stato liquido; per tale sua derivazione e perchè le disposizioni in vigore applicano la imposta a volume di gas-luce la cui somministrazione avviene mediante impianti e tubazioni fisse, si ritiene che detto genere che, racchiuso in bombole, può essere trasportato per il consumo diverso da quello di produzione, non sia soggettabile ad imposta di consumo ».

Frode all'imposta consumo - Trasporto di vino da uno ad altro comune

Cassazione del Regno - I.a Sez. Penale - 22 dicembre 1941-XX n. 2407. Ric. Pierelli Vittorio da sentenza 11 giugno 1940 del Tribunale di Firenze.

« Il contribuente non può traslare sui terzi l'onere fiscale che gli incombe in proprio. Il produttore A che senza pagamento di imposta lascia trasportare in altro comune, con destinazione ad un consumatore B, una partita di vino (ett. 9,85) per mezzo di un incaricato C

(vettore), risponde di frode all'imposta. Risponde di concorso nello stesso reato il trasportatore C che non abbia denunciato l'introduzione del vino all'ufficio del Comune di destinazione per gli effetti di cui all'art. 101 e 106 Reg.

Sottrazione al consumo normale - Generi razionati - I quantitativi procurati in più integrano gli estremi della sottrazione al consumo.

(R. D. L. 3 settembre 1939, n. 1337, art. 1; legge 6 maggio 1940, n. 577, art. 2 e 4).

Dal momento della entrata in vigore della legge 6 maggio 1940, n. 577, il consumo normale per le merci a cui essa si riferisce non può essere che quello determinato in base alla legge stessa. Pertanto ciò che il cittadino si procura in più della razione spettantegli, è sottratto alla massa comune agli altri cittadini.

Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Pen. Udienza 9 gennaio 1942-XX - Sent. n. 73 Pres. Aloisi - Rel. Spallanzani; P. M. Jezzi (conc. conf. - Ric. P. M. c. Montecatini).

Approvvigionamenti e consumi - Vendite per uso agricolo di bovini destinati alla macellazione

Punibilità - Pena applicabile. (R. D. L. 18 dic. 1933, n. 2722, art. 14).

E' punibile ai sensi dell'art. 14 del R. D. L. 18 dicembre 1939, n. 2222, il macellaio che acquistati due vitelloni per macellarli con destinazione alla popolazione civile, li ceda invece, a scopo di trarne maggior lucro, per uso agricolo.

Corte Suprema di Cassazione - Sezione I, Pen. Udienza 2 febbraio 1942-XX - Sent. N. 276 - Pres. Spallanzani - Rel. Toesca; P. M. Giudice (conc. conf. - Rig. Eugenio).

TINTORIA - PULITURA
COMINO
UDINE - Riva Bartolini - tel. 1419
"IL VERO RISPARMIO."

LEGISLAZIONE COMMERCIALE

Decreto Legge 15 aprile 1942-XX. — Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica integrale.

Decreto Legge 10 Aprile 1942 XX. — Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo — Gazz. Uff. n. 126 del 28 maggio 1942-XX.

Regio Decreto Legge 20 aprile 1942-XX. — Modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1. gennaio 1940 e delle parti di ricambio degli stessi autoveicoli. Gazz. Uff. n. 130 del 2 giugno 1942-XX.

Decreto Ministeriale 13 Maggio 1942-XX. — Modalità per il pagamento della quota di integrazione sul presso del lardo e di altri grassi suini, esclusa la pancetta, immessi al consumo. — Gazz. Ufficiale n. 132 del 5 giugno 1942-XX.

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 18 maggio 1942 XX. — Unificazione delle funi di acciaio. Unificazione delle funi di acciaio per uso aeronautici. Unificazione dei cavi di acciaio per usi navali. — Gazz. Uff. n. 134 del 18 giugno 1942-XX.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle Corporazioni. — Chiarimenti relativi al decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX, sulla « Disciplina della produzione e della vendita delle calzature per usi civili. — Elenco di provvedimenti adottati nei confronti di Società cooperative ai sensi dei Regi de-

creti legge 20 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882. — Riassunto del provvedimento P. 333 del 22 maggio 1942-XX relativo all'applicazione della circolare P. 298 (Prodotto Tessili di abbigliamento e giocattoli) - Gazz. Uff. n. 125 del 28 Maggio 1942-XX.

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Prezzo dell'olio di germe di mais per uso alimentare. — Disposizioni relative ai prezzi alla produzione delle patate primaticce nella prima quindicina del mese di giugno 1942-XX.

Ministero delle Corporazioni. — Prezzo delle liscive in polvere — Comunicato concernente la produzione e la vendita delle macchine da cucire. — Comunicato concernente la distribuzione degli spaghi per mietitrici - legatrici. Gazz. Uff. n. 131 del 3 giugno 1942-XX.

Ministero delle Corporazioni. — Circolare relativa ai prezzi degli anticrittogamici. — Prezzo dei prodotti siderurgici venduti dai magazzini di deposito. — Prezzi del legname da opera. — Sostituzione del liquidatore della Soc. An. Cooperativa di produzione e lavoro di Campolongo Maggiore. — Proroga di poteri al commissario straordinario del Caseificio sociale di Pennar, con sede in Asiago (Vicenza).

Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra. — Norme relative alla distribuzione del carburante di calcio. — Gazz. Uff. n. 132 del 5 giugno 1942-XX.

Stato Civile di Udine

Dal 1° al 14 giugno XX

Nati	77
Morti	50
Matrimoni	26

partire da tali date provvederà ugualmente a liquidarle a favore dei grossisti assegnatari proporzionalmente al quantitativo da ognuno di essi ritirato a partire dalle date suddette fino a tutto il 1. corrente.

Soccorsi giornalieri militari

Trattute sull'importo della pensione di guerra

Il Ministero delle Finanze ha consentito che la disposizione dell'art. 108 del Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 19 maggio 1941-XIX n. 583, concernente il recupero delle somme corrisposte a titolo di soccorso, dalla data della morte o della dispersione del militare al giorno della liquidazione della pensione di guerra, nei limiti dell'ammontare degli arretrati della pensione stessa, con abbuono della eventuale eccedenza, sia estesa, mediante una larga e benevola interpretazione, per ovvie ragioni di equità, anche ai congiunti dei Caduti nelle passate guerre, ancora eventualmente soggetti a ritenuta per il recupero dei soccorsi giornalieri a suo tempo percepiti.

La restituzione degli involucri di tabacchi e sigarette

L'Ufficio Compartimentale dei Monopoli richiama i rivenditori di generi di monopolio alla stretta osservanza dell'obbligo della restituzione delle bustine e delle scatole di determinate qualità di sigari e sigarette.

La consegna degli involucri all'Ufficio fornitore potrà effettuarsi per mancanza di spago e di carta, in scatole o in cassette divise per qualità, in modo che ne risulti facile il controllo.

Saranno puniti i rivenditori che non avranno restituito il quantitativo di vuoti corrispondente alla vendita.

Colla per la fabbricazione di preparati farmaceutici ed alimentari

Il Ministero dell'Interno, nel rilevare l'insolito e sempre crescente impiego della colla, denominata comunemente « cervione » o « da falegname », o simili, per la fabbricazione di boli di gomma, pasticche e dolciumi similari, in sostituzione delle colla di pesce, oppure della gelatina normalmente impiegata, considerato che detta colla viene fabbricata da scarti di macello e di concerie e, pertanto, non è igienicamente idonea, ne ha vietato l'impiego per qualsiasi fabbricazione farmaceutica od alimentare.

L'anagrafe commerciale

NUOVE ISCRIZIONI

- N. 1 - 34588 - Capurso Antonio fu Giuseppe — Udine, via N. Sauro 1. — Rappresentante di commercio.
- N. 2 - 34571 - Celiberti Giuseppe — Udine, via S. Martino N. 2. — Autotrasporti.
- N. 3 - 34579 - Cestari Ferdinando — Udine, via Poscello 16 B — Confezioni per uomo.
- N. 4 - 34582 - Codarino Angelina — Udine, via della Valle 5 — Frutta e verdura al minuto.
- N. 5 - 34594 - D'Agostini Ermenegildo — Udine, via Duca d'Aosta N. 38 — Laboratorio odontotecnico.
- N. 6 - 34553 - Franzolini Maria — Udine, piazza Patriarca Bertrando 4 — Albergo Ristorante al Commercio.
- N. 7 - 34584 - Franzolini Olga — Udine, via Pracchiuso 75 — Trattoria al Bue.
- N. 8 - 34578 - « I. T. I. » di Fausto Pianta — Udine, via Caterina Percoto 3 — Installazione di impianti idrici, igienici, sanitari, termosifoni ed officina riparazione.
- N. 9 - 34577 - Lansotti Francesco — Udine, viale Duodo 4 — Commercio ambulante di mercerie e chincaglierie.
- N. 10 - 34551 - Marcuzzo Clelia — Udine, via Pellicerie, 6 e viale Trieste — Macellerie.
- N. 11 - 34586 - Pontoni Lino & C. — Società di fatto — Udine, via Bezzeca N. 18 — Industria della verniciatura, nichelatura, cromatura e lavori affini.
- N. 12 - 34565 - Porzio Enrico di Vittori Pietro — Udine, via Romeo Battistig N. 7 — Fabbrica liquori, sciroppi e vini liquorosi e spumanti.
- N. 13 - 34585 - Vizzutti Luigia Emilia in Dri — Udine, viale Principe Umberto 62 — Trattoria.
- N. 14 - 34581 - Zaninotti Vittorina fu Giuseppe ved. Cotterli — Udine, via Paolo Sarpi, 13 A — Comunione ereditaria — Commercio di stoviglie e articoli casalinghi.
- N. 15 - 34590 - Zanzaro Carmelo — Udine, via Aquileia N. 106 — Macelleria.

- N. 16 - 34549 - Paoluzzo Luciano — Buia. Studio fotografico.
- N. 17 - 34566 - Mattaghello Pietro di Domenico — Cassacco — Taglio boschi.
- N. 18 - 34580 - Cargnello Giuseppe fu Girolamo — Cervignano del Friuli — Commercio ambulante di carta da lettere, filo, bottoni e lacci per scarpe.
- N. 19 - 34573 - Gentile Teresina di Giuseppe — Cervignano del Friuli — Commercio calzature.
- N. 20 - 34573 - Michelutti Carlo & Bass Antonio — Cervignano del Friuli — Società di fatto — Taglio boschi.
- N. 21 - 34563 - Diana Domenico di Arcangelo — Chions — Macelleria.
- N. 22 - 34568 - Nobile Luigi fu Angelo — Basedo di Chions — Ambulante frutta, verdura e dolci.
- N. 23 - 34587 - Zanini Angelo fu Angelo — Cividale del Friuli — Commercio bestiame da vita.
- N. 24 - 34561 - Boschia Domenico di Giuseppe — Clauzetto — Mediatore.
- N. 25 - 34592 - Stua geom. Marcello fu Leonardo — Comeglians — Impresa costruzioni edili e stradali.
- N. 26 - 34579 - Stefanato Sebastiano di Lorenzo — Cordovado — Ambulante dolci e gelati.
- N. 27 - 34562 - Coghi Angelo fu Giuseppe — Fagagna — Industria molitoria, trebbia e macchine agricole per conto terzi.
- N. 28 - 34554 - Della Schiava Luigi di Angelo — Fontanafredda — Impresa edile.
- N. 29 - 34583 - Barazzutti Modesto — Forgaria del Friuli — Compravendita bestiame.
- N. 30 - 34588 - Marzona Zelindo

Economia umana

Il fatto economico non è soltanto questione di statistiche; oggetto proprio dell'economia politica è l'uomo, in tutta la sua dignità umana e cristiana.

Daniel-Rops ha presentato, in Francia un libro di A. Dauphin Meunier che porta il titolo programmatico di: « Produire pour l'homme ».

Il libro vuol essere un contributo ai nuovi orientamenti che le circostanze attuali, la forza delle cose e quella delle idee, vanno sempre più imponendo al mondo intero, impegnato com'è, pur nel travaglio di una lotta immane, alla ricerca di un sistema che riesca a superare del passato i mali e gli errori e dare così alla società quell'ordine e quella pace che sono alla base delle più alte e nobili aspirazioni umane. La critica al passato è fatta dal Dauphin Meunier contro le due soluzioni fondamentali che ne hanno ispirato per tanta parte la vita economica e politica: il liberalismo e il socialismo. L'uno perché ha manifestato tutta la sua debolezza consistente nel non tener conto dei veri interessi umani, l'altro perché si è mostrato incapace di risolvere i problemi sempre più gravi che l'umanità si è trovata a fronteggiare.

Scartate le precedenti soluzioni, egli si dichiara fautore di una « economia diretta », individuata come una necessità fondamentale del nostro tempo, così come l'esperienza di ormai quasi tutti i Paesi va chiaramente dimostrando. Ed è proprio da questa asserita necessità che il Dauphin Meunier prende le mosse per confutare l'errore di tanti economisti che « solo vedono il fatto economico, le statistiche e le curve di rendimento », mentre non sanno vedere — per dirla col Toniolo — « che l'oggetto proprio dell'econo-

mia politica è l'uomo ». In questo senso si era anche espresso Eugène Douthoit, rilevando come la formula dell'economia diretta debba essere integrata (o sostituita) dall'altra di una « economia umana » per precisare « da chi e verso chi l'economia debba essere diretta ».

Ma produrre per l'uomo che cosa significa? Significa « concepire un sistema di produzione e di scambio tale che i beni di questo mondo, di cui la tecnica ci promette quantità praticamente illimitate, non siano riservati ad alcuni privilegiati, ma che il maggior numero possibile possa trarne profitto ». Significa che le leggi dell'economia « non debbono portare gli uomini a morire di fame di fianco ai loro granai entro ai quali marciscono le derrate ». Ma significa anche che nell'organizzazione di questo regime « il valore essenziale della persona umana non deve essere sacrificato, che l'uomo non deve essere ridotto ad una semplice funzione di produttore e di consumatore, che l'assicurazione di un minimo vitale non deve essere accompagnata da una schiavitù di marca comunista ».

Maggiorazione di margine ai grossisti di zucchero

In seguito ad esplicita autorizzazione ministeriale, il Consorzio Nazionale Produttori Zucchero provvederà a riconoscere, a partire dal 1. corrente, un abbuono di cinque lire al quintale su tutto lo zucchero fatturato alle ditte commerciali grossiste, tanto se spedito a mezzo ferrovia o con altri mezzi, quanto se consegnato dai depositi.

Tale abbuono sarà conteggiato dai Consorzi su ogni singola fattura.

Esso rappresenta il beneficio medio risultante dalla riduzione del 50% sui trasporti di zucchero eseguiti a mezzo ferrovia.

Dato che il provvedimento concernente tale riduzione ha avuto inizio in parte dal 1. febbraio u. s. e in parte dal 1. marzo u. s. il Consorzio, una volta accertata la entità delle somme accantonate a

Erika DITTA **ELIOS** ORTOLANI = UDINE =
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

- Gemona del Friuli — Pittore e decoratore.
- N. 31 - 34575 - Pittini Giuseppe di Agostino — Gemona — Commercio cicli, accessori, noleggio cicli e parti di ricambio.
- N. 32 - 34543 - Toffolon Cesare — Pasiano di Pordenone — Agente di commercio.
- N. 33 - 34560 - Del Negro Andrea — Paularo — Commercio legnami.
- N. 34 - 34591 - Danzas & C. — Società Anonima con sede in Basilea (Svizzera) e filiale in Pontebba — Trasporti internazionali.
- N. 35 - 34593 - Corone Anna Angelina — Pordenone — Trattoria e vendita bevande alcoliche e superalcoliche.
- N. 36 - 34576 - Gonano Duilio fu Eucherio — Pesariis di Prato Carnico — Taglio boschi.
- N. 37 - 34555 - Beltrame Giuseppe — Resia — Taglio boschi.
- N. 38 - 34595 - Cirio Francesco di Vittorio — Santa Maria la Longa — Commercio vino all'ingrosso.
- N. 39 - 34589 - Tosoni Onorino — Sesto al Reghena — Vendita pane e frutta.
- N. 40 - 34572 - Collovatti Norina — Teor — Ambulante uova, frutta, verdura, pollami e zoccoli.
- N. 41 - 24559 - Metall - Carnica di Elio Rupil — Tolmezzo — Lavorazione dei metalli.
- N. 42 - 34552 - De Cecco Domenico — Trasaghis — Osteria e generi alimentari.
- N. 43 - 34557 - Baritussio Pietro di Albino — Treppo Carnico — Ambulante chincaglierie, cancellerie ed affini.
- N. 44 - 34570 - Mizza Amadio di Fortunato — Tricesimo — Taglio boschi.
- N. 45 - 34567 - Pestrin Rosa ved. Del Nin — Varmo — Ambulante frutta, verdura, dolciumi ed erbe palustri.
- N. 46 - 34550 - Moschini Ettore — Visco — Ambulante mercerie, chincaglierie e fiori artificiali.

- N. 47 - 34576 - Di Bernardo Orsola — Vito d'Asio — Ambulante in mercerie e scampoli.
- N. 48 - 34556 - Lorenzini Teodoro — Vito d'Asio — Taglio boschi.

SENTENZE

Il Pretore di S. Daniele del Friuli

con decreto penale 1 giugno 1942-XX, ha condannato

MELCHIOR ERMINIO
di Domenico

d'anni 37, da Coseano alla pena di lire 150 di ammenda e lire 300 di multa, per aver posto in commercio, come genuino, latte annacquato in misura del 10-11%.

S. Daniele del F., 10 giugno 1942-XX.
Il Primo Cancelliere
Cav. Nicolò Maier

00000000000000

Commerciantel!

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale.

Difendi i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

00000000000000

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano
Rag. G. Provini - condirettore resp.
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

ANNUNCI SANITARI

Dott. LUIGI BADER
Spec. in Ortopedia e Traumatologia
già assistente vol. dell'Istituto RIZZOLI di BOLOGNA. Riceve in CASA di CURA dr. Castellani - Udine, Porta Gemona (tel. 1-48) ogni MARTEDI' dalle 15 alle 17.

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico UDINE - Via Volturmo, 33
Riceve ore 13-15

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE SCIATICHE
Ambulatorio via Rauscedo n. 1 dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA
Prof. A. ALIQUO-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

STUDIO DENTISTICO BARTIROMO
ODONTOIATRA
Via Mercatovecchio, 20
UDINE
Orario: 8-12 14-18 - Tel. 11-38
S. DANIELE DEL FRIULI (mercoledì e sabato) dalle 8 alle 12

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Riva 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Prof. 8775 - Udine 8-6-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI
Doc. della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente. UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLIE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE - Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)